

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CENGARLE, CALVI, AZIMONTI, TREU e PACINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GENNAIO 1973

Modifiche all'articolo 5 della legge 28 dicembre 1970, n. 1079, e all'articolo 47 della legge 30 giugno 1972, n. 748, per la revisione del trattamento pensionistico di alcuni dipendenti delle Ferrovie dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — La legge del 26 marzo 1958, n. 425 (titolo I, allegati 1 e 5) stabiliva che gli ispettori capi delle Ferrovie dello Stato (equiparati poi a direttori di divisione) venissero inquadrati, agli effetti economici e di carriera, nel coefficiente 500.

Con le leggi per il riordinamento della carriera e del trattamento economico dei dipendenti statali (legge 28 dicembre 1970, n. 1077, integrata dalle leggi in pari data nn. 1078, 1079, 1080 e 1081) si modificava l'ordinamento precedente adottando dei « parametri » per ogni grado (in sostituzione dei coefficienti), prevedendo, per alcune categorie, due o più classi di stipendio.

Fra le categorie cui è toccata tale innovazione (applicazione di due parametri), nella categoria dei « direttivi » vi è solo quella dei direttivi di divisione (ispettori capi delle Ferrovie dello Stato) ai quali vennero asse-

gnati i parametri 387 e 426. Poichè a quest'ultimo si accede soltanto dopo aver maturato un periodo di due anni nella classe inferiore, è evidente che tale possibilità è stata riservata solo agli agenti in attività di servizio.

Che l'istituzione di due parametri potesse portare, per alcune categorie, qualche inconveniente se ne è reso conto lo stesso estensore della legge poichè agli articoli 2, 5 e 17 della successiva legge 28 dicembre 1970, n. 1079, preoccupandosi ancora e soltanto del personale in servizio, stabiliva che:

1) ai direttori di sezione con anzianità di almeno sei mesi nella qualifica, venisse assegnata la seconda classe di stipendio (articolo 2, lettera b);

2) al personale di concetto avente l'ex coefficiente 500, assegnati al parametro 370,

venissero concessi due scatti di stipendio (art. 5);

3) agli ispettori principali e agli ispettori delle Ferrovie dello Stato in servizio al 1° luglio 1970, venisse assegnato il parametro 370 (in luogo del 307), perchè ritenuti declassati rispetto ai segretari superiori di 1° classe (art. 17).

La disparità di trattamento fra agenti in servizio e a riposo appare ancor più evidente se si considera attentamente l'articolo 5 della anzidetta legge n. 1079 del 1970. Infatti, perchè al personale di concetto in servizio, ex coefficiente 500 (come avevano gli ispettori capi delle Ferrovie dello Stato) sono stati concessi due scatti di stipendio che hanno portato loro indubbi benefici economici, e ai pensionati no?

Risulta quindi che sono avvantaggiati dalla legge n. 1079 del 1970 soltanto coloro che erano in attività di servizio all'atto della applicazione della legge: tutti i giovani se non giovanissimi.

Altra ragione che giustifica la proposta di modifica alla legge n. 1079 del 1970 è da ricercarsi nel fatto che gli ispettori capi delle Ferrovie dello Stato (direttori di divisione) vengano collocati a riposo al compimento del sessantaduesimo anno di età mentre nelle altre amministrazioni il limite è al sessantacinquesimo anno. Se anche nelle Ferrovie dello Stato vigesse quest'ultimo limite è evidente che almeno un gruppo di essi, peraltro non numeroso, avrebbe potuto compiere il biennio di anzianità e pertanto adire al parametro 426.

Anche la legge n. 748 del 30 giugno 1972, della quale si chiede la modifica dell'articolo 47, ha peggiorato ulteriormente il divario di trattamento degli ispettori capi delle Ferrovie dello Stato (direttori di divisione ora equiparati a primi dirigenti) rispetto a coloro che, pur avendo il coefficiente 500 ora godono di parametri superiori in seguito ai vari provvedimenti sopra ricordati. Infatti la disparità di trattamento (lire 19 mila circa mensili) apportata dalla legge n. 1079 del 1970 a causa dell'assegnazione di due parametri 387 e 426, è divenuta per effetto della legge n. 748 del 1972 di ben lire 40 mila

mensili (4.160.000 — 3.560.000 = lire 600.000, pari a lire 480 mila per i pensionati e quindi lire 40 mila mensili) in luogo della somma di lire 4.500 mensili per ogni scatto di stipendio per la maggiore anzianità prevista prima della legge n. 1079 del 1970.

Per concludere si può dire che la disparità di trattamento riservata agli ispettori capi delle Ferrovie dello Stato (direttori di divisione), a riposo, contrastano con l'articolo 3 della Costituzione nel quale si afferma la parità di diritti fra cittadini. Lo stesso articolo 3, poi, impone l'obbligo della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico.

Si chiede quindi l'approvazione delle modifiche proposte che eliminano l'ingiustizia, palesemente dimostrata, subita dagli ispettori capi delle Ferrovie dello Stato cui è stato assegnato il parametro 387, i quali beneficiando della concessione fatta agli agenti in attività di servizio già aventi coefficiente 500 (come gli ispettori capi) potrebbero beneficiare, per effetto degli scatti di stipendio, di quanto disposto dall'articolo 1, comma quinto, della stessa legge n. 1079 del 1970 che prevede, in caso di promozione o di conferimento di una stessa qualifica della classe successiva, vengano attribuiti aumenti per assicurare uno stipendio immediatamente superiore a quello in godimento e passare quindi al parametro 426 previsto per la categoria, in parità con gli altri pari grado i quali dovranno continuare ad essere distanziati, come per il passato, dagli scatti di maggiore anzianità.

Si aggiunge che il quantitativo di agenti che alla data del 1° gennaio 1973 si trovano in queste condizioni di inferiorità, è di circa sessanta unità per cui il maggior onere derivanti da tali modifiche è complessivamente di poco inferiore a lire 16 milioni, per il periodo 1° settembre 1971-30 novembre 1972, e di lire 2.400.000 circa mensili a decorrere dal 1° dicembre 1972.

È da tener conto, inoltre, che data l'età degli interessati il numero già indicato, tende alla costante diminuzione.

La relativa copertura sarà iscritta nel bilancio delle Ferrovie dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

All'articolo 5 della legge 28 dicembre 1970, n. 1079, è aggiunto il seguente comma:

« I due scatti di stipendio di cui al comma precedente sono concessi con le stesse modalità, anche agli ispettori capi delle Ferrovie dello Stato (direttori di divisione), già coefficiente 500, con effetto 1° settembre 1971 (data della rivalutazione delle pensioni) ».

Art. 2.

All'articolo 47 della legge 30 giugno 1972, n. 748, è aggiunto il seguente comma:

« I primi dirigenti e gradi equiparati (fra cui gli ispettori capi delle Ferrovie dello Stato) collocati a riposo per limiti di età a sessantadue anni anteriormente all'entrata in vigore della legge 28 dicembre 1970, numero 1079, precedentemente godenti del coefficiente 500, dovranno essere inquadrati nel parametro 426 anzichè nel 387, ferma restando la differenza dello stipendio in relazione alla maggiore anzianità di grado (scatti biennali) ».